

## COMUNE DI GAVELLO

### Provincia di Rovigo

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze previo avviso scritto in data \_\_\_\_\_ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	<b>GIROTTI DIEGO</b>	X	
2	<b>MERLIN MARCO</b>	X	
3	<b>LORENZETTO PIERINO</b>	X	
4	<b>STOPPA ERMANNA</b>	X	
5	<b>ZECCHIN ANDREA</b>		X Ass. Giust.
6	<b>RIMBANO PAOLO</b>	X	
7	<b>TOSARIN MONICA</b>	X	
8	<b>MANTOVANI GIUSEPPINA</b>	X	
9	<b>SPADON SERENA</b>	X	
10	<b>ZAGATO PATRIZIO</b>	X	
11	<b>CHIEREGATO SILVIA</b>	X	
<b>TOTALE</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Chieregato Silvia, Stoppa Ermanna, Tosarin Monica, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge di Stabilità 2014, legge n.147/2013, è stata introdotta una complessa riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto nuovamente modifiche intervenute sulle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

PREMESSO che la Legge del 30 dicembre 2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020" ha ulteriormente riformato i tributi locali istituendo la nuova IMU;

DATO ATTO la legge di cui sopra, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO che la disposizione normativa accorpa all'Imposta unica comunale (IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e appurato che sono state apportate alcune modifiche alla precedente normativa, si sottolinea quanto segue:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Dal 2020 i detentori degli immobili (si intendono inquilini ovvero comodatari locatari ecc.) non sono più tenuti al versamento della TASI prevista fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull'immobile che dall'occupante (TASI dovuta ad esempio sia dal locatore che dal conduttore);
- per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- è abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per "area fabbricabile" si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato; sono esenti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei Comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile e, infine, quelli ricadenti in aree montane o di collina che restano individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - o per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  - o unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- L'aliquota base viene fissata all'0,86% con possibilità di aumentarla, fino a un massimo di due punti, quindi arrivando al limite del 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Sono previste ulteriori aliquote:
  - o 0,1% per i fabbricati rurali strumentali con la sola possibilità di ridurla fino all'azzeramento
  - o 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25% oppure di azzeramento) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttrici
  - o 0,76% per i terreni agricoli con possibilità di aumento fino al 1,06 oppure riduzione fino all'azzeramento
  - o 0,76% per i fabbricati cat. D.
  - o 0,50% per le abitazioni principali cat. A1, A/8, A/9 con possibilità di aumento di 0,1 punti percentuali o riduzione fino all'azzeramento con la stessa detrazione prevista (€ 200,00) nella precedente normativa.

VISTO il comma 779 art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede per il solo anno 2020 che le aliquote e il regolamento dell'imposta possano essere approvati anche oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Richiamato Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia") pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020 (art. 107, comma 2);

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentiti gli interventi verbalizzati con l'atto consiliare n. 3 della presente seduta;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 3 (Spadon Serena, Zagato Patrizio, Chieragato Silvia);

### **DELIBERA**

1. Di accorpate le componenti della IUC – IMU e TASI- stabilendo un'unica aliquota IMU;
2. DI APPROVARE per l'anno 2020, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come segue:
  - 0,96 % per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e non compresi nelle fattispecie successive;
  - 0,76% per i terreni agricoli;
  - 0,76% per i fabbricati cat. D.
  - 0,50% per le abitazioni principali cat. A1, A/8, A9;
3. Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020:
  - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 ..

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 3 (Spadon Serena, Zagato Patrizio, Chierigato Silvia),

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 11/05/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE  
F.to FINOTTI PAOLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 11/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Girotto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Montemurro Francesco

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 07.07.2020 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

F.to

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 07.07.2020

IL

\*\*\*\*\*

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

### ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_

Gavello, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MONTEMURRO FRANCESCO